

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2025, n. 5

“Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 2/2005

1. L’articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta) è sostituito dal seguente:

“Art.7

Scheda elettorale

1. La scheda per l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l’espressione del voto di preferenza per massimo due candidati di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi

appartengono, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.”.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 aprile 2025

MICHELE EMILIANO